



**PARERE MOTIVATO
n. 3 del 17 Gennaio 2019**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 5 al Piano degli Interventi. Comune di Dueville (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Dueville con nota acquisita al protocollo regionale al n. 324396 del 02.08.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 28.08.18 assunto al prot. reg. al n.354390 del 30.08.18 del Comune di Vicenza;
- Parere del 31.08.18 assunto al prot. reg. al n.355472 del 31.08.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.362200 del 6.09.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere del 14.09.18 assunto al prot. reg. al n.374472 del 14.09.18 di ARPAV;
- Parere n.23385 del 17.09.18 assunto al prot. reg. al n.376309 del 17.09.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Parere n.3690 del 19.10.18 assunto al prot. reg. al n.427764 del 22.10.18 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 164/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'oggetto dell'istanza è la "Variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Dueville (VI)" che apporta alcune modifiche al vigente P.I., alcune anche di tipo normativo. Come risulta dalla delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 12.06.2018, i contributi fatti pervenire all'Amministrazione comunale sottoforma di manifestazioni di interesse/richieste sono stati n. 17, di cui n. 3 relativi alla riconversione di aree edificabili ai sensi della Legge regionale n. 4/2015 (cosiddette "Varianti verdi") e n. 14 a proposte di varianti per trasformazioni urbanistiche. Nel RAP è precisato che delle n. 17 istanze presentate solamente n. 11 sono state oggetto di valutazione, in quanto le altre sono riferibili ad ambiti già valutati in sede di PAT o soggette a PUA per i quali una valutazione, nel contesto della Verifica di assoggettabilità a VAS, è demandata alla fase attuativa. Nello specifico, le modifiche apportate con la Variante n. 5 al Piano degli interventi riguardano la tematica delle cosiddette "Varianti Verdi" e la tematica ascrivibile a trasformazioni urbanistiche che si sostanziano in modifiche di tipo puntuale al tessuto urbano, mediante contenute estensioni della perimetrazione della contrada rurale, in definizione di nuove schedature di edifici di edilizia sparsa e/o di fabbricati produttivi dismessi da convertire, in formazione di aree a verde privato aventi elevata valenza paesaggistica, in individuazione di interventi puntuali all'interno della contrada e in contenuti ampliamenti della zona a servizi finalizzati a consolidare l'ambito. Con la Variante in esame sono state inserite anche delle modifiche/integrazioni alle Norme tecniche tese a meglio specificare i contenuti prescrittivi e regolamentari dello strumento. Nel RAP è stato esaminato lo stato dell'ambiente ed evidenziate le matrici interessate da criticità, nonché, esplicitati i contenuti e gli obiettivi che con la Variante l'Amministrazione intende perseguire. Inoltre, è stato descritto il quadro programmatico preso a riferimento per l'analisi della coerenza ed evidenziato come non ci siano situazioni di incongruenza o contrasto tra gli interventi inseriti nella variante e i piani sovraordinati considerati. Sempre nel RAP sono stati descritti gli interventi che andranno a caratterizzare la Variante e, per ciascun ambito oggetto di valutazione, proposta una analisi dei



possibili impatti, le fonti di pressione e i possibili effetti sull'ambiente, la salute e il patrimonio derivanti dall'attuazione degli interventi previsti. Ogni ambito di intervento è stato pertanto verificato in termini di "Vulnerabilità della falda idrica sotterranea", di "Compatibilità geologica", di "Consumo di suolo", di "Equipaggiamento vegetazionale dell'area", di "Possibili Interferenze con gli elementi della Rete ecologica", di "Paesaggio", di "Atmosfera" per la quale sono stati individuati, nello specifico, i potenziali fattori perturbativi generati sia nella fase di cantiere che di esercizio, con particolare riferimento alle possibili emissioni derivanti dai processi di combustione degli impianti e dal traffico veicolare indotto, di "Energia", di "Rumore" e di "Rifiuti". In riferimento alle sole componenti ambientali interessate da possibili effetti, comunque valutati trascurabili, vengono individuate delle misure mitigative da adottare. Segnatamente, alla Vulnerabilità della falda idrica sotterranea, nel RAP è emersa la necessità di prevedere, per tutti gli ambiti, eccezion fatta per le c.d. Varianti Verdi, forme gestionali particolari volte ad evitare lo sversamento di inquinanti sul suolo, sia durante le fasi di cantiere che di esercizio, con riferimento in particolare per quest'ultima, al corretto smaltimento dei reflui. Con riferimento al traffico veicolare indotto a seguito della realizzazione degli interventi nel RAP non sono state individuate possibili condizioni di congestione della rete esistente e quindi di possibili impatti sulla componente Aria, e questo, anche in considerazione della modesta entità degli interventi considerati. Nel RAP sono state inoltre svolte considerazioni anche sugli impatti ed effetti di natura cumulativa che gli interventi oggetto della variante possono generare sull'ambiente, giungendo alla conclusione che l'entità degli stessi è trascurabile. Si evidenzia che, per quanto attiene gli aggiornamenti/integrazioni alle N.T.O. inseriti con la Variante nel RAP, l'Amministrazione comunale con la documentazione integrativa datata 28.12.2018 ha fornito una valutazione dei possibili effetti indotti dalle modifiche normative valutandone singolarmente gli impatti e/o effetti sul territorio e sul paesaggio. La disamina delle potenziali pressioni indotte dalle modifiche introdotte, anche in termini cumulativi, ha permesso di verificare come gli impatti generabili possano essere considerati di tipo positivo in quanto promotori di una riqualificazione del paesaggio, del sistema degli spazi aperti e del tessuto (aggregato, sparso, consolidato) esistente, utili ai fini di un accrescimento della tutela della valenza ecologica del territorio. Sempre con le citate integrazioni è stata promossa una verifica di coerenza della variante con i piani di sicurezza comunali che non ha evidenziato elementi di contrasto o criticità. Da ultimo si sottolinea che i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, in considerazione anche delle contenute dimensioni degli interventi proposti con la variante, sono favorevoli e non evidenziano possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante in esame.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 17 gennaio 2019 dalla quale emerge che la Variante n. 5 al Piano degli Interventi nel Comune di Dueville non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, purché in fase di attuazione siano messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VinCA n. 164/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 5 al Piano degli Interventi nel Comune di Dueville in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 176 del 10/10/2017 e n. 53 del 18/04/2018 della Commissione Regionale VAS

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine